



COMUNE di
FIANO ROMANO
Città Metropolitana
di Roma Capitale

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERAZIONE N. 5

In data: 23.12.2024

OGGETTO:
**RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E CONTESTUALE RICOGNIZIONE
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI ESERCIZIO 2023.**

L'anno **2024** il giorno **23** del mese di **DICEMBRE** alle ore 12:50, nella sede comunale il DOTT. MICHELE CENSI BUFFARINI, nominato con decreto del Prefetto della Provincia di Roma n. 483320/2024 del 17/12/2024 Commissario Prefettizio.

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA CRISTIANA MICUCCI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Vista la proposta n. 854 del 9/12/2024;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), e in particolare l'art. 20, il quale recita:

“1. ... le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

ATTESO:

- Che il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa nonché il buon andamento dell'azione amministrativa;
- che il criterio di legittimità, che consente il mantenimento delle partecipazioni societarie viene individuato dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nell'attività svolta dalla società medesima, per poi indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario;

CONSIDERATO:

- Che, quindi, questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO, inoltre, che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il

- perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
 - 3) tra quelle previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
 - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Fiano Romano e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

DATO ATTO:

- che il Comune di Fiano Romano detiene una quota infinitesimale nella società ACEA ATO 2 S.p.A., e pertanto tale partecipazione è irrilevante ancorché obbligatoria per la gestione del servizio idrico e di depurazione e pertanto non rileva ai fini della presente deliberazione;
- che il che il Comune di Fiano Romano detiene una quota maggioritaria nella società SOCIAL PHARM S.r.l., e pertanto tale partecipazione è maggioritaria e finalizzata alla gestione delle 2 Farmacie Comunali, e che rileva, per i motivi che di seguito si vanno a illustrare, ai fini della presente deliberazione;
- che l'amministratore della società Social Pharm, in sede di assemblea dei soci, ha presentato schema di bilancio per l'esercizio 2023, il quale contiene perdite pregresse per Euro 699.188,00 già

motivate negli anni con i costi per l'avviamento della seconda sede farmaceutica e con lo stop delle attività per la pandemia da Covid 19, ed una perdita di esercizio per Euro 1.212.497,00 che denota una situazione di sofferenza aziendale;

- che nella medesima assemblea i soci della Social Pharm, prendendo atto della perdita subita, decidevano di comune accordo sulla necessità di attuare una “due diligence” sulla effettiva situazione della società al fine di verificare la reale situazione economico patrimoniale della società, e poter quindi decidere con cognizione di causa la strategia migliore per preservarne il valore residuo.
- che l'Ente capogruppo, con la delibera di Consiglio comunale n. 4 del 23.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, in ossequio alla normativa portata dal T.U.S.P., ha già impartito apposite indicazioni all'amministratore della società partecipata Social Pharm al fine di ridurre senza indugio i costi di funzionamento della società;
- che pertanto, l'obbligatorio piano di razionalizzazione da avviarsi ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera e) del T.U.S.P., allegato alla presente deliberazione, prevede diverse ipotesi alternative e/o complementari, in ragione della necessità di attendere l'esito della “Due diligence” già deliberata dall'assemblea dei soci della Social Pharm, fermo restando l'aggiornamento annuale dello stesso.

DATO ATTO che alla presente deliberazione viene altresì allegata la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente Amministrativo Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica;
- del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31 dicembre 2023 delle società in cui il Comune di Fiano Romano detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell' allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata prevede un piano di razionalizzazione per le motivazioni esposte in premessa;
3. Di approvare il nuovo piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, delle partecipazioni possedute dal Comune di Fiano Romano come previsto nella relazione tecnica, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che sono previste diverse ipotesi iniziali in ragione della necessità di attendere la “due diligence” già deliberata dall'assemblea dei soci della Social Pharm;
4. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;
5. Di trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune;
6. Di approvare l'allegata ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica;
7. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;
8. Di dare atto che il presente provvedimento sarà presente all'albo pretorio online e sul sito comunale nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti organi di indirizzo politico - Provvedimenti;

9. Di dichiarare ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

Letto, approvato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
DOTT. MICHELE CENSI BUFFARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CRISTIANA MICUCCI

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi , come da
attestato di pubblicazione allegato.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CRISTIANA MICUCCI

=====